



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 559  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 12 maggio 2021

**INDICE****Commissioni permanenti**1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	12

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Mercoledì 12 maggio 2021

### Plenaria

248<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
PARRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0.1, 2.0.2, 3.1, 3.7, 3.9, 3.10, 3.0.1, 4.7, 4.12, 5.2, 6.4, 6.8, 10.23, 10.46, 10.54 e 10.58 e che i senatori Giuseppe Pisani e Marinello e la senatrice Castellone aggiungono la propria firma all'emendamento 3.8 (testo 2).

Avverte che gli emendamenti 2.2, 10.26 e 10.64 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/2167/10/1, G/2167/11/1 e G/2167/12/1, (*pubblicati in allegato*).

Comunica inoltre che la senatrice Evangelista ha riformulato l'emendamento 3.8 in un testo 3 e successivamente in un testo 4, che la senatrice De Petris ha riformulato l'emendamento 10.0.10 in un testo 2 e che il senatore Pagano ha riformulato l'emendamento 3.0.2 in un testo 2. Tutte le riformulazioni sono (*pubblicate in allegato*).

Comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 3.0.100 e 11.0.100. Propone pertanto di fissare per le ore 18 di oggi, mercoledì 12 maggio, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ai suddetti emendamenti del relatore 3.0.100 e 11.0.100, nonché all'emendamento del Governo 11.0.1000, pubblicato in allegato alla seduta di ieri, che a seguito di verifica è risultato proponibile.

La Commissione conviene.

Essendo impossibile concludere l'esame del disegno di legge in titolo per l'inizio della seduta dell'Assemblea, previsto per le ore 16, il PRESIDENTE comunica che riferirà in Aula sullo stato di avanzamento dei lavori.

Propone quindi di convocare un'ulteriore seduta alle ore 17.

La Commissione conviene.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che è convocata una ulteriore seduta per le ore 17 di oggi, mercoledì 12 maggio.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2167  
(al testo del decreto-legge)**

**G/2167/10/1 (già 2.2)**

SAPONARA

Il Senato,

premessò che:

l'emergenza sanitaria prolungata ha messo in luce le carenze di un sistema deficitario nelle attrezzature, nelle infrastrutture e nelle competenze degli operatori e assistenti per quanto riguarda la gestione degli alunni con disabilità nella didattica a distanza;

è necessario supportare meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate;

è opportuno quindi finalizzare a questo parte delle risorse fornite alle istituzioni scolastiche, piuttosto che prevedere finanziamenti a pioggia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avvalersi delle competenze delle associazioni rappresentative della disabilità e delle istituzioni specializzate di settore, attraverso tecnici e ingegneri informatici, così come messo in luce nel corso delle audizioni svolte durante l'iter del provvedimento in esame.

---

**G/2167/11/1 (già 10.26)**

FREGOLENT, DORIA, LUNESU

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premessò che:

nei concorsi volti al reclutamento di personale non dirigenziale la normativa vigente, così come l'articolo 10 del provvedimento in esame, prevede generalmente l'espletamento di uno o più prove scritte, di cui una eventualmente tecnico-pratica, e di una prova orale, comprendente,

nel caso, l'accertamento della conoscenza di base di una o più lingue straniere e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali;

dette prove hanno l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle specifiche discipline afferenti alla tipologia concorsuale;

oltre alla preparazione nozionistica del candidato, si ritiene necessario prevedere che sia analizzata anche la sfera comportamentale dello stesso, affinché nella pubblica amministrazione sia impiegato personale adeguato in termini di socialità, dinamicità, disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà operative del ruolo che si va a ricoprire, capacità di adattarsi in contesti di lavoro, motivazione e senso di responsabilità;

al fine di verificare tali capacità è fondamentale predisporre delle specifiche prove volte ad indagare la personalità e la motivazione del candidato, esaminando i tratti personologici e gli assetti motivazionali e valoriali dello stesso sulla base delle esperienze, gli interessi, le opinioni, le aspirazioni,

impegna il Governo:

a prevedere che tra le prove previste nei concorsi pubblici, oltre alle prove scritte e alla prova orale sia inserito l'espletamento di una prova psicoattitudinale consistente in un test scritto con domande a risposta multipla e/o chiusa in cui siano posti quesiti volti a valutare il comportamento, l'attività psichica e la personalità del candidato.

---

#### **G/2167/12/1 (già 10.64)**

DORIA, FLORIS, CANTÙ, CUCCA, SALVINI, ROMEO, BERNINI, ZAFFINI, FREGOLENT, LUNESU, MARIN, SBROLLINI, BAGNAI, FUSCO, MONTANI, VESCOVI, Pietro Pisani, BRIZIARELLI, CASOLATI, PIANASSO, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, LUCIDI, STABILE, SAVIANE, PERGREFFI, CAMPARI, RIPAMONTI, BORGHESI, Simone BOSSI, MOLLAME, BONGIORNO, BRUZZONE, PILLON, PAZZAGLINI, FAGGI, Emanuele PELLEGRINI, PIZZOL, OSTELLARI, SAPONARA, ARRIGONI, PIROVANO, CALDEROLI, CANDIANI, MARTI, PEPE, RUFÀ, GRASSI, ALESSANDRINI, RIVOLTA, FERRERO, RICCARDI, ZULIANI, SIRI, LANNUTTI, URRARO, CORTI, CANDURA, DE VECCHIS, SICLARI, GIAMMANCO, RIZZOTTI, MALAN, TIRABOSCHI, BARACHINI, SCHIFANI, FAZZONE, VITALI, AIMI, GALLONE, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, TOFFANIN, SERAFINI, MINUTO, SBRANA, CALIGIURI, MASINI, FERRO, SACCONE, DAMIANI, PAPTATHEU, PAGANO, GASPARRI, CANGINI, MALLEGGI, BARBARO, BALBONI, RAUTI, LA RUSSA, CALANDRINI, DE CARLO, LA PIETRA, DRAGO, AUGUSSORI, MARILOTTI, IWOBÌ, LICHERI, FENU, TRENTACOSTE, EVANGELISTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento del-

l'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:

l'emergenza epidemiologica in atto, causata dal Covid 19, ha determinato una grave crisi economica allargando il divario delle diseguglianze sociali;

l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e delle scuole di specializzazione di area medica attualmente programmati a livello nazionale dalla normativa vigente (art.1, l n. 2 agosto 1999, n. 264), perdurando la pandemia, può produrre il rischio di accentuare il divario sociale in ordine all'iscrizione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, escludendo per motivi economici coloro che appartengono alle fasce meno abbienti della popolazione dalla possibilità di immatricolazione nei c.d. atenei "fuori sede", ossia lontani dalla propria residenza;

l'ammissione delle Scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, mediante procedure selettive su base nazionale può produrre la conseguenza che, terminata la formazione specialistica, i medici neo specialisti ambiscono a rientrare nella loro regione di origine, causando una interruzione del percorso di crescita professionale e di radicamento alla struttura di formazione, danneggiando, di fatto, il sistema sanitario regionale che li ha formati;

è indiscutibile che le summenzionate criticità rischiano di riguardare, in particolare, i territori maggiormente disagiati, e, tra questi, le realtà insulari, in relazione ai quali alla già nota, difficile accessibilità, si cumulano le specifiche, peculiari esigenze di individuare strumenti correttivi, in grado di assicurare, in particolare, l'uniforme garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, primi tra tutti quelli inerenti il diritto allo studio e la tenuta del sistema sanitario;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare, nell'ambito di un complessivo incremento delle risorse finalizzate al diritto allo studio, misure specifiche rivolte agli studenti capaci e meritevoli, ancorchè privi di mezzi, i quali, per effetto del meccanismo dell'accesso programmato nazionale dei corsi di laurea di area sanitaria, siano costretti ad iscriversi presso atenei diversi da quello di residenza;

a riformare dall'anno accademico 2022-2023 l'attuale disciplina in tema di ammissione alle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia (art. 36, comma 1, dlgs 17 agosto 1999, n. 368), ripristinando, pur nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, la possibilità di scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e della sede universitaria di frequenza del corso di specializzazione.

**Art. 3.****3.8 (testo 4)**

EVANGELISTA, ROMANO, CASTELLONE, Giuseppe PISANI, MARINELLO, GAUDIANO, D'ANGELO, MAIORINO, LOMUTI, GALLICCHIO, MANTOVANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2)*

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.».

**3.8 (testo 3)**

EVANGELISTA, ROMANO, CASTELLONE, Giuseppe PISANI, MARINELLO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-bis. Per i fatti indicati nell'articolo 590-*sexies* del codice penale commessi dalla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, fino alla cessazione del medesimo e in conseguenza del predetto stato di emergenza, la punibilità è limitata ai soli casi di colpa grave.

1-*ter*. Si considera colpa grave quella consistente nella violazione delle regole generali della professione sanitaria o dei protocolli o programmi, anche sperimentali, o delle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute, atti a fronteggiare la situazione di emergenza, tenuto conto delle specificità del caso concreto. La valutazione della gravità della colpa è operata tenendo in considerazione anche la situazione organizzativa e logistica della struttura in relazione alla novità ed



eccezionalità del contesto emergenziale, il numero di pazienti su cui è necessario intervenire e la gravità delle loro condizioni, la disponibilità di attrezzature e personale nonché il livello di esperienza e la specializzazione del singolo operatore.».

---

### **3.0.2 (testo 2)**

PAGANO, BERNINI, SCHIFANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2)*

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da *SARS-Cov-2*, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da *SARS-Cov-2* e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.».

---

### **3.0.100 [id. a 3.02 (testo 2) e 3.8 (testo 4)]**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2)*

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da *SARS-Cov-2*, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e

successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.».

---

## Art. 10.

### 10.0.10 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 10-bis.

*(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri moli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

---

**Art. 11.****11.0.100**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Definizione dei soggetti ammessi al di cui alla legge  
27 dicembre 2019, n. 160)*

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del relativo impatto sul sistema di istruzione tecnica superiore, fino al 31 dicembre 2021 sono ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 2020 recante termini, modalità e condizioni per la concessione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 marzo 2021, n. 58, gli Istituti tecnici superiori che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso anche del solo requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del medesimo decreto ministeriale 18 dicembre 2020, dal quale sono esclusi i contributi erogati annualmente dal Ministero dell'istruzione in relazione ai progetti "I.T.S. 4.0", a valere sulle misure nazionali di sistema di cui all'articolo 12, comma 5, del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 aprile 2008, n. 86».

---

**Plenaria****249<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)***Presidenza del Presidente***PARRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.*

*La seduta inizia alle ore 17.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1<sup>o</sup> aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1<sup>a</sup> seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 3.4, 4.8, 4.14, 4.15, 4.18, 4.19, 5.1, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.7, 6.9, 8.0.1, 10.3, 10.4, 10.6, 10.7, 10.11, 10.100/1, 10.100/2, 10.100/7, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.20, 10.28, 10.29, 10.33, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.43, 10.45, 10.49, 10.56, 10.63, 10.0.2 e 10.0.38 (già 9.0.1).

Comunica altresì che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.0.2 (testo 2), 8.0.4 (testo 2), 10.0.8 (testo 2), 10.0.10 (testo 3), tutte *pubblicate in allegato*, e che la senatrice Evangelista ha ritirato la propria sottoscrizione all'emendamento 10.64.

*La seduta, sospesa alle ore 17,10, riprende alle ore 17,15.*

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore GRIMANI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 1.0.3.

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4 (testo 2) e 1.5 (testo 2). Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.10 e contrario sugli emendamenti 1.11 e 1.12, nonché sull'emendamento 1.0.1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.0.2 (testo 2), in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di aver chiesto la rivalutazione della ammissibilità dell'emendamento 1.0.13.

Il PRESIDENTE conferma che l'emendamento 1.0.13 è improponibile.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) trasforma l'emendamento 1.0.1 nell'ordine del giorno G/2167/16/1 (*pubblicato in allegato*).

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.3, posto in votazione, non è approvato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.4 (testo 2) e 1.5 (testo 2) sono respinti.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.10, che risulta approvato.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.11 e 1.12.

L'emendamento 1.0.2 (testo 2) è accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e respinto l'emendamento 2.1 (testo 2).

*La seduta, sospesa alle ore 17,20, riprende alle ore 17,30.*

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.5, altrimenti il parere sarà contrario. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3.11, 3.12 (*già 4.25*) e 3.13 (*già 4.28*), sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.0.2 (testo 2) e 3.0.8 (testo 4), identici al suo emendamento 3.0.100, e contrario sull'emendamento 3.0.4 (*già 4.0.1*), sul quale vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.100 del relatore. Sui restanti emendamenti esprime parere conforme a quello del relatore.

Su richiesta dei proponenti, gli emendamenti 3.12 (già 4.25), 3.13 (già 4.28) e 3.0.4 (già 4.0.1) sono accantonati.

Sono altresì accantonati gli identici 3.0.100, 3.0.2 (testo 2) e 3.0.8 (testo 4), in attesa della scadenza del termine per la presentazione di eventuali subemendamenti riferiti all'emendamento 3.0.100 del relatore.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.5.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*), intervenendo in dichiarazione di voto, chiede al relatore e alla rappresentante del Governo di riconsiderare l'emendamento in esame, che – nella valutazione della responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 – sopprime il riferimento alle indicazioni contenute nelle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione. A suo avviso, infatti, tali atti sono spesso oggetto di interpretazioni difformi e contraddittorie, che generano confusione.

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) osserva che, al contrario, secondo il Ministero della salute proprio l'assenza di provvedimenti esplicativi in merito alla conformità dell'uso del vaccino potrebbe generare incomprensioni. Conferma, pertanto, il parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 3.5 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.11.

Il senatore BALBONI (*FdI*) ritiene incomprensibili i rilievi della Commissione bilancio sulla copertura dell'emendamento. In ogni caso, a suo avviso, i sanitari sottoposti a procedimento penale per omicidio o lesioni colpose, di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, verificatisi a causa della somministrazione del vaccino, non dovrebbero sostenere le spese per la loro difesa, qualora tali procedimenti si concludano con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. L'emendamento, che peraltro era stato valutato positivamente in Commissione giustizia, prevede che tali spese siano interamente a carico dello Stato.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario sull'emendamento 3.11 solo in ragione della contrarietà della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, peraltro – a suo avviso – poco condivisibile.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) ritiene che si dovrebbero considerare soluzioni differenti, come il riconoscimento di eventuali responsabilità per le conseguenze avverse a seguito della somministrazione del vaccino in capo alle case farmaceutiche.

Posto ai voti, l'emendamento 3.11 è respinto.

*La seduta, sospesa alle ore 17,45, riprende alle ore 18,15.*

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore GRIMANI (*IV-PSI*) ritira gli emendamenti 4.3, 4.9 e 4.24.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) ritira l'emendamento 4.0.9 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2167/17/1 (*pubblicato in allegato*).

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti identici 4.1 e 4.2, altrimenti il parere sarà contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 4.4 e 4.5 e contrario sugli emendamenti 4.17, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.26 (testo 2) e 4.27, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Chiede di accantonare gli emendamenti 4.0.5, 4.0.6 (testo 3) e 4.0.7, in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'emendamento 4.23.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 4.1 e 4.2 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli emendamenti identici 4.4 e 4.5, che risultano accolti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CIAMPOLILLO (*Misto*), l'emendamento 4.17 è posto ai voti e respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.20.

Il senatore BALBONI (*FdI*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole sull'emendamento 4.20, come anche sugli emendamenti 4.21 e 4.22, che riducono – in differenti misure – la retribuzione dei sanitari che rifiutino la vaccinazione, anziché sospenderla.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.20, 4.21 e 4.22 sono respinti.

L'emendamento 4.23 è accantonato.

Il senatore GRIMANI (*IV-PSI*) ritira gli emendamenti 4.26 (testo 2) e 4.27.

Gli emendamenti 4.0.5, 4.0.6 (testo 3) e 4.0.7 sono accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e respinto l'emendamento 5.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono separatamente posti ai voti gli emendamenti 6.6 e 6.10, che risultano respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) invita il proponente a ritirare l'emendamento 7.4 e a riformulare l'emendamento 7.5, sopprimendo la parola «confidenzialità», in quanto non conforme alla terminologia giuridica. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 7.0.1000 del Governo.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 7.4 decade per assenza del proponente.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) fa proprio l'emendamento 7.5 e lo riformula in un testo 2, (*pubblicato in allegato*), nel senso indicato dal relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 7.5 (testo 2) è approvato.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 7.0.1000 del Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 8.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2167/13/1 (*pubblicato in allegato*).



Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 8.0.4 (testo 2), che tuttavia resta accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira il subemendamento 10.100/6 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2167/14/1 (*pubblicato in allegato*).

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.5, 10.8, 10.9, 10.10 e 10.12, altrimenti il parere sarà contrario, nonché i subemendamenti 10.100/3, 10.100/4, 10.100/5 e 10.100/8. Invita altresì a ritirare gli emendamenti 10.16, 10.19 e 10.21.

Esprime parere favorevole all'emendamento 10.22 (testo 3). Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 10.24 e 10.25. Il parere è favorevole sull'emendamento 10.27.

Invita quindi i proponenti a ritirare gli emendamenti 10.31, 10.32, 10.34, 10.35 e 10.40, altrimenti il parere sarà contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti 10.41 e 10.42, sui quali vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invita il proponente a ritirare l'emendamento 10.44. Esprime parere contrario sull'emendamento 10.47, su cui vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 10.48, valutando la possibilità di trasformarlo in ordine del giorno. Esprime quindi parere favorevole sugli identici 10.50 e 10.51, nonché sull'emendamento 10.52. Invita i proponenti a ritirare gli identici 10.53 e 10.55

Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.57, nonché sull'emendamento 10.1000 del Governo.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 10.59, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché gli emendamenti 10.60 e 10.65.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 10.0.1, su cui vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 10.0.3, nonché gli emendamenti 10.0.4 (testo 2), 10.0.5 e 10.0.6 (testo 2), sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, altrimenti il parere sarà contrario.

Propone di accantonare l'emendamento 10.0.8 (testo 2), in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione. Esprime parere contrario sull'emendamento 10.0.9 (testo 2), su cui vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è favorevole sull'emendamento 10.0.10 (testo 3), che tuttavia è da accantonare in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione. Invita i

proponenti a ritirare gli emendamenti 10.0.12 e 10.0.13, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere favorevole sugli identici 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24 e 10.0.25.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 10.0.35, su cui vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Infine, propone di accantonare l'emendamento 10.0.39.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sul subemendamento 10.100/100 e sull'emendamento 10.100 del relatore. Sui restanti emendamenti, esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.1.

Il senatore BALBONI (*FdI*), a nome del Gruppo, annuncia l'astensione dalla votazione sull'emendamento 10.1 e su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10, eccetto che sugli emendamenti presentati dal suo Gruppo.

Posto ai voti, l'emendamento 10.1 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 10.2, che risulta respinto.

Il senatore GARRUTI (*M5S*) trasforma l'emendamento 10.5 nell'ordine del giorno G/2167/20/1 (*pubblicato in allegato*).

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) trasforma l'emendamento 10.8 nell'ordine del giorno G/2167/18/1 (*pubblicato in allegato*).

Gli emendamenti 10.9, 10.10 e 10.12 decadono per assenza dei proponenti.

Si passa alla votazione del subemendamento 10.100/100 del relatore.

Il senatore TONINELLI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole sia sul subemendamento in esame sia sull'emendamento 10.100. Sottolinea che le modifiche apportate consentono di superare alcune criticità del testo presentato dal Governo: con un opportuno riequilibrio della valutazione dei titoli per l'ammissione alle procedure concorsuali, si garantirà ai giovani neolaureati la possibilità di entrare nei ruoli della pubblica amministrazione.

Posto ai voti, il subemendamento 10.100/100 è approvato.

I subemendamenti 10.100/3, 10.100/4 e 10.100/5 decadono per assenza del proponente.

Il subemendamento 10.100/8 è accantonato.

Si passa all'emendamento 10.100 del relatore.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) interviene in dichiarazione di voto.

Il RELATORE riformula l'emendamento 10.100 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, volto a recepire il tema posto dal subemendamento 10.100/8.

L'emendamento 10.100 (testo 2) del relatore è quindi accantonato, come anche gli emendamenti 10.16, 10.19, 10.21, 10.22 (testo 3), 10.24 e 10.25.

In assenza del proponente, la senatrice VALENTE (*PD*) fa proprio l'emendamento 10.27 che, posto ai voti, è approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 10.31 è respinto.

Gli emendamenti 10.32, 10.34 e 10.35 decadono per assenza dei proponenti.

In assenza dei proponenti, il senatore BALBONI (*FdI*) fa proprio l'emendamento 10.40 che, posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 10.41, 10.42 e 10.44 decadono per assenza del proponente.

In assenza dei proponenti, il senatore BALBONI (*FdI*) fa proprio l'emendamento 10.47 che, posto ai voti, è respinto.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) trasforma l'emendamento 10.48 nell'ordine del giorno G/2167/19/1 (*pubblicato in allegato*).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 10.50 e 10.51 risultano approvati.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 10.52.

Gli emendamenti 10.53 e 10.54 decadono per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, l'emendamento 10.57 è approvato.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 10.1000 del Governo.

Gli emendamenti 10.59, 10.60, 10.65 e 10.0.1 decadono per assenza dei proponenti.

In assenza dei proponenti, il senatore ZAFFINI (*FdI*) fa proprio l'emendamento 10.0.3 che, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 10.0.4 (testo 2) decade per assenza dei proponenti.

In assenza dei proponenti, il senatore ZAFFINI (*FdI*) fa proprio l'emendamento 10.0.5 che, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 10.0.6 (testo 2) decade per assenza dei proponenti.

L'emendamento 10.0.8 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

L'emendamento 10.0.9 decade per assenza della proponente.

L'emendamento 10.0.10 (testo 3) è accantonato in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

In assenza dei proponenti, il senatore ZAFFINI (*FdI*) fa propri gli emendamenti 10.0.12 e 10.0.13 che, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24 e 10.0.25.

L'emendamento 10.0.35 decade per assenza dei proponenti.

L'emendamento 10.0.39 è accantonato.

Si passa agli emendamenti all'articolo 11.

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) invita a ritirare l'emendamento 11.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento 11.0.7.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 11.1 decade per assenza del proponente.

In assenza dei proponenti, il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) fa proprio l'emendamento 11.0.7 che, posto ai voti, è approvato.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza, sono stati presentati 11 subemendamenti all'emendamento 11.1000 del Governo, (*pubblicati in allegato*), e un subemendamento all'emendamento 11.100 del relatore,

anch'esso (*pubblicato in allegato*). Non sono stati invece presentati subemendamenti con riferimento all'emendamento 3.0.100 del relatore.

In attesa del parere della Commissione bilancio, restano pertanto accantonati l'emendamento 11.100 e il relativo subemendamento, nonché l'emendamento 11.1000 e i relativi subemendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.0.100, 3.0.2 (testo 2) e 3.0.8 (testo 4), precedentemente accantonati.

Il senatore BALBONI (*FdI*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti in esame, in quanto escludono la responsabilità colposa per morte o lesioni personali causate nell'esercizio di una professione sanitaria durante il periodo di emergenza. A differenza dell'articolo 3, il cui contenuto è – a suo avviso – pletorico perché esclude la punibilità quando l'uso del vaccino è conforme alle prescrizioni, il testo dell'articolo aggiuntivo ha un contenuto giuridico chiaro e condivisibile. Sarebbe preferibile addirittura sostituire l'articolo 3 con l'articolo 3-*bis*.

Ritiene in ogni caso improprio il riferimento alla esclusione della punibilità, in quanto anche in tal caso non verrebbe meno la responsabilità civile perché il fatto continuerebbe a sussistere. Sarebbe allora più opportuno prevedere una esclusione della responsabilità penale.

Il senatore GARRUTI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del Gruppo, precisando la stretta interrelazione tra l'esclusione della punibilità e la situazione di emergenza.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.0.100, 3.0.2 (testo 2) e 3.0.8 (testo 4) sono approvati.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma sull'emendamento 3.13, precedentemente accantonato insieme agli emendamenti 3.12 e 3.0.4, su cui la Commissione bilancio ha rilevato la mancanza di copertura finanziaria. Ritiene che la proposta di garantire il diritto all'indennizzo per chiunque abbia riportato lesioni o infermità a causa della vaccinazione sia del tutto condivisibile. Tuttavia, per non ostacolare l'*iter* del provvedimento con la richiesta di una ulteriore istruttoria, trasforma l'emendamento 3.13 nell'ordine del giorno G/2167/15/1, pubblicato in allegato, al fine di impegnare il Governo ad affrontare quanto prima tale questione.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) esprime rammarico per l'impossibilità di reperire i fondi necessari per assicurare la copertura finanziaria della norma proposta con l'emendamento 3.0.4, considerato che su di essa vi era il parere favorevole dei Ministeri coinvolti. Trasforma quindi l'emendamento in esame nell'ordine del giorno G/2167/21/1, (*pubblicato in allegato*), affinché il Governo mantenga l'impegno assunto informal-

mente, per le vie brevi, di prevedere la copertura nel prossimo decreto cosiddetto «sostegni-bis».

*La seduta, sospesa alle ore 19, riprende alle ore 20.*

Il PRESIDENTE, preso atto della impossibilità di concludere l'esame del disegno di legge in titolo, in quanto la Commissione bilancio deve ancora esprimersi sugli emendamenti e subemendamenti accantonati, propone di rinviare il seguito dell'esame a domani, giovedì 13 maggio, convocando una nuova seduta per le ore 9.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il PRESIDENTE comunica che è stata convocata un'ulteriore seduta per le ore 9 di domani, giovedì 13 maggio.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 20,05.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2167****(al testo del decreto-legge)****G/2167/13/1 (già 8.1)**

AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Il Senato, esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 2021, n.44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame reca una proroga a termini in materia di lavoro e terzo settore;

il perseguire della crisi pandemica ha rallentato il processo di attuazione della riforma del terzo settore di cui al decreto legislativo 17/2017 e tuttora persistono problematiche relative all'operatività del Registro Unico del Terzo settore e all'adeguamento dello statuto degli enti che intendono procedere con l'iscrizione ed uniformarsi alla nuova normativa;

il termine ultimo per adeguare gli statuti, al fine di comprendere le nuove modalità di gestione ed amministrative imposte alle associazioni dalle misure per il contenimento del contagio da COVID-19, è stato più volte prorogato, da ultimo con il decreto sostegni che ha previsto uno slittamento da maggio a luglio 2021;

impegna il Governo:

al fine di contenere la confusione e l'instabilità dell'intero terzo settore, sarebbe importante dare chiarezza prevedendo un margine più ampio per l'adeguamento degli statuti, evitando proroghe di tre mesi in tre mesi e facendo coincidere il termine con quello previsto per la fine dello stato di emergenza e prorogandolo di pari passo.

---

**G/2167/14/1 [già 10.100/6 (testo 2)]**

GRASSI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 2021, n.44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:

l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere alla formazione del punteggio finale in misura non superiore ad un terzo;

le procedure per il reclutamento di personale per le amministrazioni pubbliche non possono essere ugualmente valide, sotto ogni aspetto, alle procedure per il reclutamento del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione, per un congenito differente sistema di funzionamento, che provocherebbe automaticamente ed ingiustamente un'esclusione dalle nuove procedure previste, di insegnanti che hanno svolto a pieno titolo l'attività da anni, se non decenni.

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, specifiche misure per il reclutamento del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione, che valutino e valorizzino i titoli e l'esperienza professionale maturata, inclusi i titoli di servizio.

---

**G/2167/15/1 (già 3.13)**

RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 2021, n.44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati", prevede, all'articolo 1, comma 1, che «Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato»;

l'articolo 4 del provvedimento in esame reca la «previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie», pertanto sembra



dovuto che anche per loro siano applicabili le disposizioni previste dalla legge 210/1992 in caso di danni causati dal vaccino;

impegna il Governo:

ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, la previsione che chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui all'articolo 4 del decreto legge in esame, lesioni o infermità permanenti, ha diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

---

### **G/2167/16/1 (già 1.0.1)**

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, GIUSEPPE PISANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

l'articolo 1 contiene delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 ormai superate dalle nuove disposizioni relative alle graduali riaperture contenute nel decreto-legge n. 52 del 2021;

considerato che:

nel decreto legge n. 52 del 2021 sono contenute delle disposizioni volte a favorire la graduale ripresa della mobilità interregionale; in particolare, si prevede l'introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette "certificazioni verdi Covid-19", comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo;

le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea;

dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati nelle zone gialla e bianca. La norma dispone che chi è in possesso di certificazione verde può spostarsi in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa. Tali spostamenti rimangono chiaramente sempre consentiti, anche in assenza della predetta certificazione, per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o

per motivi di salute, nonché per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione;

valutato, inoltre, che:

l'esito negativo del tampone antigenico rapido o molecolare è una delle tre condizioni, tra loro alternative, per ottenere il certificato verde. Ma, a differenza delle altre due ipotesi, vaccinazione o guarigione da Covid-19, il tampone ha un costo non indifferente e variabile tra le Regioni;

è alquanto evidente che non possono sorgere discriminazioni di trattamento fra cittadini, ed ostacoli di natura economica che vadano a limitare le possibilità di spostamento, al di fuori della necessaria e preminente tutela della salute pubblica;

sarebbe inconcepibile che i costi per raggiungere l'obiettivo condiviso della riconquista della normalità finissero per ricadere sul cittadino, già provato dalle restrizioni legate alla crisi sanitaria;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per garantire la gratuità dei test antigenici o molecolari volti all'ottenimento delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alla libertà di spostamento dei cittadini derivanti da impedimenti di natura economica.

---

#### **G/2167/17/1 [già 4.0.9 (testo 2)]**

PIRRO, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, GIUSEPPE PISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premesso che:

il Capo I del decreto-legge in esame reca "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e in materia di vaccinazioni anti Sars-cov-2"

considerato che:

risulta necessario tutelare il diritto alla salute della collettività e delle persone, nonché l'ordine pubblico, anche al fine di un ordinato governo dell'emergenza sanitaria;

al fine di perseguire l'interesse pubblico è necessario consentire la massima diffusione di medicinali e dispositivi medico-sanitari essenziali in tutto il territorio nazionale;

anche se tali beni sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale, la situazione pandemica e il conseguente stato di emergenza rendono estremamente necessaria la più larga diffusione possibile di questi beni;

considerato infine che:

l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC/WTO) ha esplicitamente previsto deroghe alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale sui beni sanitari per contesti in cui sono diffuse epidemie e in cui gli Stati interessati non possono garantire l'accesso o la distribuzione (cfr. "Declaration on the TRIPS agreement and public health" adottata il 14 novembre 2001 e gli atti successivi conseguenti);

l'articolo 70 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante "Codice della proprietà industriale" prevede l'istituto della licenza obbligatoria, tramite il quale il titolare del diritto di proprietà intellettuale trasmette il brevetto ad altra azienda nella condizione di produrre il bene, ricevendo un congruo indennizzo dallo Stato;

le circostanze attuali derivante dalla pandemia pongono l'Italia in una situazione di straordinaria necessità ed urgenza per l'ordinato governo della pandemia e il raggiungimento dell'interesse pubblico alla tutela del diritto alla salute e dell'ordine pubblico; tale da consentire l'applicazione dei principi richiamati dall'Organizzazione Mondiale del Commercio insieme con l'istituto della licenza obbligatoria;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate alla concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali per il superamento della situazione pandemica.

---

### **G/2167/18/1 (già 10.8)**

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premessi che:

il Capo III del decreto-legge in esame reca "Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

l'articolo 10 prevede al comma 1, lettera c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.»;

considerato che:

i requisiti di accesso ai concorsi pubblici di cui al decreto-legge della cui conversione si tratta sono relativi a prove scritte e orali e ad una valutazione dei titoli;

valutato che:

la situazione occupazionale dei giovani italiani è compromessa da questioni endemiche relative al mercato italiano in diversi settori, al tardivo o mancato sviluppo di efficaci catene di trasmissione delle persone dai contesti formativi a quelli professionali, dal non sempre efficiente livello di professionalizzazione della formazione universitaria nazionale;

nel contesto strutturale italiano e, a maggior ragione, in quello pandemico e post-pandemico, non è possibile per molti giovani sviluppare adeguata esperienza professionale tale da produrre titoli conformi alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale nelle Pubbliche Amministrazioni;

considerato infine che:

è opportuno tutelare i giovani e le persone che non hanno maturato esperienza, ai fini di tutelare il loro interesse legittimo a partecipare in condizioni di eguaglianza ai sensi degli articoli 98 e 3 della Costituzione;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate alla tutela, in sede concorsuale, delle persone che non hanno potuto maturare esperienza idonea nei termini di valutazione dei titoli prevista dal decreto-legge in esame.

---

### **G/2167/19/1 (già 10.48)**

DE LUCIA, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premessi che:

l'articolo 10 del decreto legge in esame introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici re-

lativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale;

considerato che:

il comma 8 del citato articolo 10 esclude dal campo di applicazione della normativa di cui in premessa le sole procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001;

in tal modo tuttavia le disposizioni di cui in premessa non tengono conto delle peculiarità che caratterizzano il sistema di istruzione e formazione ed, in particolare, delle specifiche necessità che, in relazione alla tipologia di personale che deve essere reclutato, devono caratterizzare le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente ed educativo;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere l'esclusione di cui al comma 8 dell'articolo 10 del decreto legge in esame anche alle procedure di reclutamento del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione.

---

### **G/2167/20/1 (già 10.5)**

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premessò che:

il Capo III del decreto-legge in esame reca "Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

considerato che:

l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"), recante disposizioni in materia di «Formazione presso gli uffici giudiziari», prevede che i laureati in Giurisprudenza che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possano svolgere un tirocinio di 18 mesi presso Uffici giudiziari e magistrature superiori;

i giovani laureati in Giurisprudenza possono svolgere il tirocinio teorico formativo presso gli Uffici Giudiziari nonché la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, previa ammissione formulata dai capi degli Uffici Giudiziari o dagli Avvocati dello Stato; i criteri di selezione sono basati sulla laurea, sull'eventuale lode e sulla media risultante dalla: media tra gli esami di Diritto Privato, Civile e Commerciale; media esami di Procedura Civile; media esami di Diritto Amministrativo; media tra gli esami di Penale e Procedura Penale;

valutato che:

i requisiti di accesso a tale tirocinio e pratica forense sono finalizzati alla selezione di personale tirocinante di elevata preparazione tecnica;

l'esperienza del tirocinio consiste nell'affiancare, per la durata di 18 mesi, il magistrato/avvocato dello Stato assegnatario del tirocinante in tutte le mansioni ad egli/ella attribuite, nonché la predisposizione delle minute dei provvedimenti e degli atti giurisdizionali;

considerato infine che:

il tirocinio intercorre in una fase formativa-professionale di giovani neolaureati e consiste in una esperienza di primo piano nel contesto giuridico-istituzionale della Repubblica;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate al riconoscimento del tirocinio proficuamente concluso e di durata di almeno 18 mesi, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 nonché della pratica forense svolta presso l'Avvocatura dello Stato, come attributivo di un punteggio non inferiore a quello riconosciuto al titolo di studio più elevato tra quelli indicati nei bandi di concorso indetti dalle Pubbliche Amministrazioni dello Stato.

---

#### **G/2167/21/1 (già 3.0.4)**

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, GIUSEPPE PISANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

l'articolo 3 limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La

punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali);

l'articolo 4 introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali;

considerato che:

in diverse pronunce, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede l'indennizzo in caso di vaccinazioni non obbligatorie ma unicamente raccomandate alla popolazione dalle autorità sanitarie per la tutela della salute pubblica (v. sentenze n. 107/2012 per il vaccino da morbillo, parotite e rosolia, n. 423/2000 per il vaccino da epatite C e n. 27/1998 per il vaccino antipolio);

in tali pronunce si evidenzia, da un lato, l'impatto che ha sulla popolazione anche la sola raccomandazione delle autorità competenti e, dall'altro, il dovere di solidarietà che deve accompagnare il perseguimento di interessi generali. In presenza di una campagna portata avanti a favore di un trattamento vaccinale infatti si sviluppa nel singolo cittadino un affidamento rispetto alle raccomandazioni delle autorità sanitarie, affidamento che "(.) rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli" e che impone la "traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano" (sentenza 26.5.2020, n. 118) in ossequio ai principi dettati dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione;

occorre estendere l'indennizzo previsto dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, alle conseguenze dannose derivate dalle vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, sono necessarie per la tutela della salute pubblica. Trattasi, in particolare, dei casi in cui la vaccinazione viene raccomandata dalle autorità sanitarie, statali e locali, nell'ambito di un programma che, anche in esecuzione del Piano nazionale della prevenzione, sia redatto e portato avanti nell'interesse della collettività oltre che nell'interesse del singolo cittadino;

impegna il Governo a stanziare, nel prossimo decreto *Sostegni-bis*, delle adeguate risorse per riconoscere un indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni non obbligatorie, per le quali è prevista una raccomandazione delle com-

petenti autorità sanitarie (nazionali e locali) per la tutela della salute pubblica, anche in esecuzione di un programma vaccinale, al fine di garantire la copertura della più ampia fetta di popolazione, come nel caso dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19.

---

## **Art. 1.**

### **1.0.2 (testo 2)**

BRIZIARELLI, AUGUSSORI, FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice)*

1. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 e di quelle socio assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute dell'8 maggio 2021 e successive modificazioni, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.».

---

## **Art. 7.**

### **7.5 (testo 2)**

RICHETTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Le modalità telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la libertà del voto e la verifica della sua integrità».

---



**Art. 8.****8.0.4 (testo 2)**

AUDDINO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMANO

*All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:*

a) ai commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «fino al 31 maggio 2021», con le seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono effettuate anche in deroga, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le regioni.»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti: «pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021».

---

**Art. 10.****10.100 (testo 2)**

IL RELATORE

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali;

c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.»;

b) al comma 2 dopo le parole: «ove necessario,» inserire le seguenti: «e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,»;

c) al comma 3, dopo le parole: «adottate per il bando e riaprendo,» inserire le seguenti: «per un periodo massimo di trenta giorni,»;

d) *al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale».*

---

### **10.0.8 (testo 2)**

PINOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS)*

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore scientifico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 34.000 per il 2022, euro 174.600 per il 2023, euro 134.500 per il 2024, euro 222.000 per il 2025, euro 114.600 per il 2026, euro 123.000 per il 2027, euro 205.000 per il 2028, euro 181.600 per il 2029 ed euro 283.100 a decorrere dal 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138».

---

**10.0.10 (testo 3)**

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri moli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

d) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

---

**Art. 11.****11.0.100/1**

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

*All'emendamento 11.0.100, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis) In conformità a quanto disposto dal comma 1 e dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, la presente comma reca disposizioni per la riorganizzazione delle fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

1-ter) Le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono la denominazione di «fondazioni smart academy», costituiscono parte del sistema educativo nazionale e, insieme alle università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono preposte all'istruzione superiore e, in particolare, alla formazione terziaria professionalizzante.

1-quater) Le fondazioni *smart academy* rispondono alle esigenze culturali e professionali espresse dallo sviluppo dei nuovi modelli produttivi e di servizi, connessi con la trasformazione digitale delle imprese in tutti i settori del comparto economico.

1-quinquies) In attuazione di quanto disposto dai commi 1.bis e 1.ter, le fondazioni *smart academy* assicurano una formazione finalizzata alla creazione di un'infrastruttura immateriale dei processi e dei prodotti nei settori della manifattura e dei servizi, favorendo la costituzione di reti di imprese competitive, operanti nel mercato del lavoro digitalizzato e globale.

1-sexies) Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, la presente legge reca disposizioni per il potenziamento degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 8327 del 7 settembre 2011, che operano nell'ambito del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e costituiscono un'articolazione dell'istruzione terziaria professionalizzante, assicurando la formazione di figure tecniche altamente specializzate.

1-septies) Al fine di potenziare l'offerta formativa e di favorire una crescita quantitativa e qualitativa dell'alto artigianato artistico, il presente comma reca disposizioni per l'inserimento dell'alto artigianato artistico nel percorso formativo correlato all'area delle nuove tecnologie per il *made in Italy*, di cui all'articolo 2, comma 1, numero 4), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 8327 del 7 settembre 2011, per l'individuazione delle corrispondenti figure nazionali di riferimento, per la definizione dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali e per il riferimento di ciascuna figura nazionale ai sistemi di classificazione statistica delle attività economiche e delle professioni.

1-octies) Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 8327 del 7 settembre 2011 le modifiche necessarie ad adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo».

---

**11.0.100**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Definizione dei soggetti ammessi al di cui  
alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del relativo impatto sul sistema di istruzione tecnica superiore, fino al 31 dicembre 2021 sono ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 2020 recante termini, modalità e condizioni per la concessione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 marzo 2021, n. 58, gli Istituti tecnici superiori che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso anche del solo requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del medesimo decreto ministeriale 18 dicembre 2020, dal quale sono esclusi i contributi erogati annualmente dal Ministero dell'istruzione in relazione ai progetti "I.T.S. 4.0", a valere sulle misure nazionali di sistema di cui all'articolo 12, comma 5, del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 aprile 2008, n. 86».

---

**11.0.1000/1**

ARRIGONI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI

*All'emendamento 11.0.1000, all'articolo 11-bis, al comma 1, dopo le parole «la rimozione,» inserire le seguenti: «il riutilizzo, il recupero o».*

---

**11.0.1000/2**

ARRIGONI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI

*All'emendamento 11.0.1000, all'articolo 11-bis, al comma 1, dopo le parole «al risanamento» inserire le seguenti: «abitativo e sociale».*

---

**11.0.1000/3**

ARRIGONI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI

*All'emendamento 11.0.1000, all'articolo 11-bis, al comma 1, dopo le parole «la bonifica» inserire le seguenti: «delle relative aree di sedime».*

---

**11.0.1000/4**

ARRIGONI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI

*All'emendamento 11.0.1000, all'articolo 11-bis, al comma 1, dopo le parole: «per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti» inserire le seguenti: «e di assicurare il definitivo superamento del grave degrado sociale, abitativo, ambientale e urbanistico degli ambiti territoriali della città di Messina, di cui alla legge della Regione siciliana 6 luglio 1990, n. 10».*

---

**11.0.1000/5**

ARRIGONI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI

*All'emendamento 11.0.1000, all'articolo 11-bis, al comma 4, dopo le parole «all'esecuzione di lavori, servizi e forniture» inserire le seguenti: «e il ripristino dei luoghi».*

---

**11.0.1000/6**

ARRIGONI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI

*All'emendamento 11.0.1000, all'articolo 11-bis, al comma 4, dopo le parole «di uffici statali,» inserire le seguenti: «dell'Agenzia per la coesione territoriale».*

---

**11.0.1000/7**

ARRIGONI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI

*All'emendamento 11.0.1000, all'articolo 11-bis, al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «I soggetti attuatori operano sulla base delle priorità e delle indicazioni ricevute, con i medesimi poteri e le medesime deroghe riconosciuti al Commissario.».*

---

**11.0.1000/8**

ARRIGONI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI

*All'emendamento 11.0.1000, all'articolo 11-bis, al comma 5, dopo le parole «alla predisposizione» inserire le seguenti: «e all'approvazione».*

---

**11.0.1000/9**

ARRIGONI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI

*All'emendamento 11.0.1000, all'articolo 11-bis, al comma 7, premettere le seguenti parole «Per la demolizione degli immobili degradati, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla demolizione e dalla bonifica delle relative aree di sedime e».*

---

**11.0.1000/10**

BRIZIARELLI, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI

*All'emendamento 11.0.1000, dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Al fine di evitare situazioni di degrado sociale, di rischio sanitario e ambientale, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio Per la Ricostruzione, di seguito OPR, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della salute, della Protezione Civile, degli enti territoriali e regionali coinvolti, e in collaborazione con le strutture commissariali ove previste. La partecipazione dei rappresentanti all'OPR è a titolo gratuito.

8-ter. L'Osservatorio di cui al precedente comma ha durata di 12 mesi, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la medesima durata, ed ha il compito di effettuare la ricognizione dello stato fisico e finanziario degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e private danneggiate parzialmente o totalmente a seguito degli eventi sismici di magnitudo superiore o uguale a 5,5 della scala Richiter, succedutisi in Italia a partire dal 1980 e di promozione di interventi di innovazione e ricostruzione sulla base di principi di sicurezza antisismica, riduzione degli impatti ambientali, efficienza energetica, tutela della salute e partecipazione attiva dei cittadini.

8-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

8-quinquies. Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento di 200.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### **11.0.1000/11**

ARRIGONI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI

*All'emendamento 11.0.1000, all'articolo 11-bis, al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le eventuali ulteriori risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate alle medesime finalità del presente articolo».*

---

#### **11.0.1000**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art 11-bis.**

*(Misure urgenti per le «baraccopoli» di Messina)*

1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica, la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto di Messina è nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2023. L'incarico è a titolo gratuito.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del commissario ai sensi del comma 1, si provvede alla definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali nei limiti di quanto previsto al comma 3, nonché ai relativi compiti.

3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, è composta da un contingente massimo di personale pari a sette unità di personale non dirigenziale apparte-



nenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 10.

4. Per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate, di strutture del Comune di Messina e delle società controllate dal medesimo, nonché, previa intesa, degli uffici della Regione Sicilia, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Il Commissario straordinario provvede, con ordinanza, entro 60 giorni dalla sua nomina, alla esatta perimetrazione dell'area delle baracopoli, anche ai fini della successiva individuazione delle strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla predisposizione di un piano degli interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse disponibili allo scopo.

6. Il Piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intendono realizzare ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Piano deve altresì stabilire i termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, come desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in relazione all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario straordinario può assumere le funzioni di stazione appaltante. Si applica l'articolo 4 comma 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Per la predisposizione del piano di cui al comma 5, il Commissario acquisisce, in fase consultiva, le proposte del Comune di Messina, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il Commissario, in raccordo con le strutture competenti per le politiche abitative, effettua gli investimenti utili al ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, ivi incluso l'acquisto e il conferimento al patrimonio del Comune di Messina di immobili da destinare a unità abitative.

9. Il Piano di rigenerazione urbana delle aree di cui al comma 3, garantisce la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 2014.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11 nonché le ulteriori risorse pubbliche all'uopo eventualmente destinate.

11. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura si provvede, nel limite di 0,10 milioni di euro per il 2021 e 0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal Piano di cui al comma 5, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---



